



ALLEGATO AL VERBALE CONCLUSIVO CONTROLLI AMMINISTRATIVI INTERNI
- 1° QUADRIMESTRE 2016-

**Principali novità -aggiornamenti normativi :
d lgs 97/2016
modifiche al “decreto trasparenza” e alla “legge
anticorruzione”**

Il D.Lgs. n. 97 del 25/05/2016 che dà attuazione alla delega contenuta nell'art. 7 della Legge 124/2015 (cd. Riforma della pubblica amministrazione), modifica sia il D.Lgs. 33/2013 Trasparenza, sia la legge n. 190/2012 Anticorruzione. **E' entrato in vigore il 23 giugno 2016**. Gli articoli dall'1 al 40 modificano il decreto trasparenza, l'art. 41 modifica la legge anticorruzione e gli artt.41-42-43 riguardano disposizioni finali e transitorie.

MODIFICHE AL DECRETO TRASPARENZA

**Nuovo concetto di
trasparenza-
-Accesso civico-
-Freedom of
information act-**

Modificato il concetto di **trasparenza** che ora è intesa come “accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa”

Modificato profondamente l'istituto dell' “**accesso civico**”.

Questo strumento, come noto, è stato introdotto dal D.Lgs. n. 33/2013 e nella sua versione originaria si sostanzialmente nel diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni o dati di cui la P.A. aveva omesso la pubblicazione, nei casi in cui vi era obbligata. In pratica, l'accesso non era totalmente libero, ma scaturiva solo come conseguenza del mancato rispetto da parte della P.A. del relativo obbligo di pubblicazione.

Con il nuovo decreto viene introdotto il **FOIA (Freedom of information act)** ovvero il meccanismo analogo al sistema anglosassone che **consente ai cittadini di richiedere anche dati e documenti che le pubbliche amministrazioni non hanno l'obbligo di pubblicare.**

L'unico limite è quello di evitare un pregiudizio concreto alla tutela dei seguenti :

- interessi pubblici ed in specifico : la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico; la sicurezza nazionale; la difesa e le questioni militari; le relazioni internazionali; la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato; la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento; il regolare svolgimento di attività ispettive;

-interessi privati ed in specifico : protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia; la libertà e la segretezza della corrispondenza; gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali).



Il diritto è, inoltre, escluso nei casi di segreto di Stato e negli altri casi previsti dall'art. 24, comma 1, della legge n. 241 del 1990.

E' demandata all'ANAC (Autorità Nazionale anticorruzione) d'intesa con il Garante per la protezione dei dati personali **l'adozione di linee guida recanti indicazioni operative per la definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico.**

L'accesso civico è consentito senza alcuna limitazione soggettiva

- non bisogna dimostrare di essere titolare di un interesse diretto, concreto e attuale alla tutela di una situazione giuridica qualificata,

ed oggettiva

- la richiesta non deve essere motivata , può essere inviata telematicamente, deve identificare i dati , le informazioni e i documenti cui si chiede di accedere ed è gratuita , salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto dall'amministrazione per la relativa riproduzione

Aspetti procedurali

a) la richiesta di accesso civico può essere rivolta ad uno dei seguenti 4 possibili destinatari:

- ufficio che "detiene" i dati o le informazioni o i documenti;
- Ufficio Relazioni con il Pubblico;
- altro ufficio indicato dall'amministrazione nella sezione amministrazione trasparente;
- responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza" , ma solamente per le informazioni la cui pubblicazione è obbligatoria;

b) se la richiesta non riguarda casi di pubblicazioni obbligatorie e vengono individuati dei controinteressati di cui debbano tutelati gli interessi privati prima indicati va inviata copia della richiesta mediante raccomandata a/r o per via telematica

c) i controinteressati entro 10 giorni possono opporsi motivando

d) il procedimento deve chiudersi entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza , il termine è sospeso fino alla eventuale opposizione dei contro interessati

e) l'istanza può essere accolta , rigettata totalmente o parzialmente , differita sempre con provvedimento espresso . In caso di accoglimento, nonostante l'opposizione dei contro interessati, si dà comunicazioni a questi ultimi del provvedimento di accoglimento e si attendono 15 giorni prima di procedere con la trasmissione dei dati e/o documenti

E' previsto dai commi 7 e 8 del nuovo articolo 5 del D.lgs 33/2013 un articolato sistema di rimedi per i casi di diniego e di mancata risposta che può essere così sintetizzato :

- facoltà di richiedere il riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
- Ricorso al TAR
- Ricorso al Difensore civico regionale

N.B. L'accesso ai documenti amministrativi previsto dagli articoli 22 e segg. della L. n. 241/90 è rimasto in vigore .

L'accesso civico si aggiunge all'accesso ordinario e non lo sostituisce



**Modifiche generali
agli obblighi di
pubblicazione e
anticorruzione**

Sito internet "Soldi pubblici". E' prevista l'istituzione del sito internet denominato "Soldi pubblici", gestito dall'Agenzia per l'Italia digitale, che consentirà l'accesso e la consultazione dei dati dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni.

Inoltre ciascuna amministrazione pubblicherà sul proprio sito, all'interno della sezione "amministrazione trasparente", i dati dei propri pagamenti, con l'indicazione della tipologia di spesa, dell'ambito temporale di riferimento e dei beneficiari, con esclusione delle spese di personale che vengono pubblicate in altre sezioni, ai sensi degli articoli da 15 a 20 del D.Lgs 33/2013.

(Soggetto interno interessato alla modifica: Servizio Finanziario).

- **Durata dell'obbligo di pubblicazione.** Viene abrogato il comma 2 dell'art. 9 del D.lgs 33/2013 che prevedeva le sezioni del sito di archivio. La disciplina vigente prevede, in sintesi, che i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria devono rimanere sul sito web per **un periodo di 5 anni** o, per alcune tipologia di dati, per un periodo inferiore determinato dall'ANAC, oltre il quale vengono eliminati dal sito, ma possono essere chiesti con le modalità dell'accesso civico.
- **Piccoli Comuni.** Previsione di modalità semplificate per i Comuni sotto i 15.000 abitanti e per gli ordini e collegi professionali.
- **Estensione dei vincoli per la trasparenza.** Ai fini del decreto, per 'pubbliche amministrazioni' si intendono tutte le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni, ivi comprese le autorità portuali, nonché le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione . Quindi, a titolo di esempio : Comune ; Unione ; ASP , Regione ; ASL

La medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 si applica anche, **in quanto compatibile** (chi valuterà la compatibilità ??):

- **agli enti pubblici economici (es. ACER)**
- **agli ordini professionali;**
- **alle società in controllo pubblico** come definite dal decreto legislativo emanato in attuazione dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124. Sono escluse le società quotate come definite dallo stesso decreto legislativo emanato in attuazione dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124;
- **alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato comunque denominati**, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell'organo d'amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni.



La medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni si applica, in quanto compatibile, **limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all'attività di pubblico interesse** disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea, alle :

- **società in partecipazione pubblica** come definite dal decreto legislativo emanato in attuazione dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124, e alle associazioni, alle fondazioni
- **agli enti di diritto privato**, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici.

- **Previsione di link a documenti esistenti** (collegamento ipertestuale interno) ed alle banche dati nazionali (collegamento ipertestuale esterno) elencate **nell'allegato B** del decreto in oggetto. E' una misura immaginata come di semplificazione . Ossia quando già si trasmettono dati, per i quali sussiste l'obbligo di pubblicazione, ad altre banche dati è sufficiente pubblicare il link di collegamento. L'elenco delle banche dati è quello pubblicato in allegato e interessa diversi servizi.
- **Pubblicazione degli atti di carattere normativo e amministrativo generale.** Modificato in parte l'art. 12 del d.lgs 33/2013. Specificata meglio la **definizione di atti generali ai fini della trasparenza**. Pertanto oltre a dover essere pubblicati sul sito web istituzionale i riferimenti normativi, le direttive e le circolari, i programmi e le istruzioni, ogni atto che dispone sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti, i codici di condotta, vanno pubblicate anche le misure integrative di prevenzione della corruzione, i documenti di programmazione strategico-gestionale e gli atti degli organismi indipendenti di valutazione.

(Soggetto interno interessato alla modifica: Servizio Personale)

- **Procedimenti amministrativi** La disposizione sulla pubblicazione dei dati relativi alle tipologie di procedimento rimane sostanzialmente invariata. Con l'art.30 si apportano solo alcune modifiche all'art. 35 del d.lgs.33/2013, che comportano il **venir meno dell'obbligo di pubblicazione dei risultati delle indagini di customer satisfaction** , delle convenzioni-quadro e delle ulteriori modalità di accesso ai dati **nonché per lo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive**.
- **Provvedimenti amministrativi.** Viene modificato l'art. 23 del d.lgs 33/2013.

Non è più necessario pubblicare i provvedimenti finali dei procedimenti di autorizzazione e concessione e dei concorsi e prove selettive (comma 1 lettere a) e c). Rimane l'obbligo di pubblicare i provvedimenti finali dei procedimenti di scelta del contraente per contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e degli accordi stipulati dall'amministrazione, specificando il riferimento agli accordi di cui agli artt. 11 e 15 della legge 241/1990 (accordi integrativi o sostitutivi del procedimento e accordi fra pubbliche amministrazioni). Viene abrogata la disposizione che prevede le



modalità di pubblicazione ossia la tabella in uso con i campi obbligatori : contenuto ; oggetto ; eventuale spesa prevista ; principali documenti di riferimento

L'indicazione in questa fase di riordino , per quanto concerne il nostro ente Comune di Carpi è quella di mantenere sia la tipologia che le modalità di pubblicazione esistenti prima dell'entrata in vigore del decreto 97/2016, auspicata dal decreto in quanto consente di assicurare livelli di maggior trasparenza senza fare riferimento all'articolo 23 per le lettere abrogate .

- **Articoli abrogati** . Articolo 24 sugli obblighi di pubblicazione dei dati aggregati relativi all'attività amministrativa e Articolo 25 sugli obblighi di pubblicazione concernenti i controlli sulle imprese
- **Pianificazione e governo del territorio** Si evidenzia che è stata abrogata la norma contenuta nell'art. 39, comma 1, lettera b) che prevedeva a carico della P.A. l'obbligo di pubblicare gli schemi di provvedimento prima che siano portati ad approvazione, le delibere di adozione e approvazione ed i relativi allegati riguardanti gli atti di governo del territorio (tra cui piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici generali e attuativi nonché le varianti).

L'indicazione in questa fase di riordino , per quanto concerne il nostro ente Comune di Carpi è quella di mantenere sia la tipologia che le modalità di pubblicazione esistenti prima dell'entrata in vigore del decreto 97/2016, auspicata dal decreto in quanto consente di assicurare livelli di maggior trasparenza senza fare riferimento all'articolo 39 per la lettera abrogata .

- **Carta dei servizi.** Nel nuovo art.32 del d.lgs.33/2013 introdotto l'obbligo di pubblicare la carta dei servizi anche per i gestori di pubblici servizi, oltre che per le pubbliche amministrazioni. **Vengono abrogate le disposizioni che prevedevano la pubblicazione dei costi effettivamente sostenuti per i servizi e i tempi medi di erogazione dei servizi .**
- **Superamento del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità,** il quale troverà una **specifica sezione nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione** e la necessità di uno stretto collegamento tra piano anticorruzione e piano delle performance tramite la promozione della trasparenza quale obiettivo strategico per la performance organizzativa e individuale (art.10 che modifica l'art.10del d.lgs. 33/2013).

**Modifiche
riguardanti
l'organizzazione**

- **Articolazione degli uffici.** L'art. 12 modifica l'art.13 del d.lgs 33/2014 semplificando la pubblicazione dell'articolazione degli uffici, con l'eliminazione del riferimento alle risorse a disposizione. Pertanto è sufficiente pubblicare l'articolazione degli uffici, le competenze di ciascun ufficio e i nomi dei dirigenti responsabili.



(Soggetto interno interessato alla modifica: Servizio Personale)

- **Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi –**
 - Rispetto al vigente articolo 14 del D.Lgs n. 33/2013, con l'art.13 viene ampliato l'ambito soggettivo di applicazione della norma, attualmente riferita ai titolari di incarichi politici, estendendola ai titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, compresi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione (nuovo comma 1-bis dell'art. 14). La modifica è importante e va strutturata con le stesse modalità già previste per gli amministratori
 - Eliminati tutti i riferimenti alla dirigenza dall'articolo 15 del D.lgs 33/2013
 - Inserito un nuovo articolo 15 bis che prevede specifici obblighi di pubblicazione concernenti gli incarichi conferiti dalla società controllate escluse le società quotate

(Soggetto interno interessato alla modifica: Servizio Personale)

- **Bandi di concorso –** Riscritto in parte l'articolo 19 con due modifiche importanti :
 - l'abrogazione dell'obbligo di tenere pubblicati i bandi dell'ultimo triennio con indicazione degli assunti e delle spese sostenute
 - introduzione dell'obbligo di pubblicare per i bandi attivi i criteri di valutazione della commissione e le tracce delle prove scritte

(Soggetto interno interessato alla modifica: Servizio Personale)



- **Rafforzamento dei compiti del Nucleo di Valutazione o dell'organismo(OIV) indipendente di valutazione** per la verifica ed attuazione delle misure di trasparenza. La norma pone in capo all' OIV due tipi di verifiche:
 - la prima è di coerenza dei piani triennali per la prevenzione della corruzione con gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico - gestionale, anche ai fini della validazione della Relazione sulla performance.
 - la seconda verifica attiene, invece, ai contenuti della Relazione sulla performance in rapporto agli obiettivi inerenti alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza, potendo chiedere, inoltre, al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza le informazioni e i documenti necessari per lo svolgimento del controllo con possibilità di effettuare audizioni dei dipendenti.L'Organismo, infine, riferisce all'ANAC sullo stato di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza.
- **Performance.** Modificato l'articolo 20, che ora prevede
 - per le pubbliche amministrazioni l'obbligo di pubblicazione dei criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione del trattamento



accessorio e i dati relativi alla sua distribuzione, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi, nonché i dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti;

- è abrogato il comma 3 (pubblicazione dati riferiti al benessere organizzativo) ;

(Soggetto interno interessato alla modifica Servizio Personale)

• **Controlli sull'organizzazione e sull'attività.**

a) Riscritto l'articolo 31, che ora prevede :

- la pubblicazione degli atti degli organismi indipendenti di valutazione o nuclei di valutazione, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti.
- la pubblicazione della relazione degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio nonché tutti i rilievi ancorchè non recepiti della Corte dei conti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici

b) Modificato l'articolo 33 sui tempi di pagamento che ora prevede in sede di pubblicazione dell'indicatore di tempestività dei pagamenti l'indicazione anche dell'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici

(Soggetto interno interessato alla modifica Servizio Personale e Servizio finanziario)

Modifiche riguardanti gli obblighi sulle procedure d'appalto

• **Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture-**
Modificato l'art.37 del d.lgs.33/2013 con

- conferma gli obblighi già previsti dall'art. 1 comma 32 della legge 190/2012, richiamando la possibilità dei collegamenti ipertestuali con le banche dati

- richiamo agli obblighi di pubblicazione previsti dal nuovo codice degli appalti, decreto legislativo n. 50/2016. Il predetto decreto legislativo n. 50/2016 prevede all'art. 29, la pubblicazione

delle seguenti informazioni e documenti:

- tutti gli atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture;
- tutti gli atti relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni;
- il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali, entro due giorni dall'adozione;
- la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti;
- i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione

N.B. E' previsto un intervento sulla struttura della sottosezione Bandi di gara e contratti per consentire il pieno adeguamento alle disposizioni del D.lgs 33 e del nuovo codice dei contratti



Modifiche riguardanti gli obblighi sulle partecipate

delle partecipazioni pubbliche, alienazione di partecipazioni sociali, quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati e razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, previsti dal decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124

- **Obblighi di pubblicazione relativi a soggetti vigilati/controllati/partecipati** Modificato l'art.22 del d.lgs.33/2013 con la previsione di un obbligo aggiuntivo di pubblicazione dei provvedimenti in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica, acquisto di partecipazioni in società già costituite, gestione

Sanzioni

- **Irrogazione di sanzioni per la violazione delle misure sulla trasparenza.** Parzialmente modificati gli articoli 46 e 47 in materia di responsabilità e sanzione per le novità collegate all'istituto dell'accesso civico, le modifiche all'articolo 14 e i nuovi obblighi dell'articolo 4 bis .

Piano nazionale anticorruzione

MODIFICHE ALLA LEGGE ANTICORRUZIONE

Con la l'art. 41 del d.lgs.97/2016 si apportano le seguenti principali modifiche all'art. 1 comma 1 della L.190/2016:

- la competenza per l'adozione del Piano Nazionale Anticorruzione è attribuita all'ANAC.

Il Piano ha durata triennale ed è aggiornato annualmente e costituisce atto di indirizzo per le pubbliche amministrazioni

- **l'organo di indirizzo:**
 - individua di norma nel segretario o nel dirigente apicale (figura che oggi non è operativa perchè legata ai decreti attuativi della c.d. riforma Madia) il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, disponendo le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia . Nelle Unioni può essere nominato un unico responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza .
 - definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del PTPC;
 - adotta il PTCP su proposta del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza entro il 31 gennaio di ogni anno e ne cura la trasmissione all'ANAC. L'attività di elaborazione del PTCP non può essere affidata a soggetti estranei alla PA . **Negli enti locali e quindi anche per il nostro comune il piano è approvato dalla giunta. In tal senso verrà modificato il regolamento sui controlli interni.**
- **Il responsabile della prevenzione della corruzione**
 - entro il 31 gennaio di ogni anno definisce procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione;



- Segnala all'organo di indirizzo e all'OIV eventuali disfunzioni nella attuazione del PTCP e all'ufficio per i procedimenti disciplinari i nominativi dei dipendenti (quindi non solo dei dirigenti) che non attuano correttamente le misure di trasparenza e di prevenzione della corruzione
- in caso di ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal PTCP risponde ai sensi dell'art. 21 del d.lgs 165/2001 nonché per omesso controllo sul piano disciplinare salvo che provi di avere comunicato agli uffici le misure da adottare e le relative modalità e di avere vigilato sull'osservanza del PTCP;
- Entro il 15 dicembre di ogni anno trasmette all'OIV e all'organo di indirizzo dell'amministrazione una relazione recante i risultati dell'attività svolta e la pubblica nel sito web dell'amministrazione;
- Riferisce sull'attività nei casi in cui l'organo di indirizzo lo richieda o qualora il dirigente responsabile lo ritenga opportuno ;
- **l'OIV /o altro organismo di valutazione**
 - verifica , anche ai fini della validazione della relazione sulla performance che il PTCP sia coerente con gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico-gestionale e che nella misurazione e valutazione delle performance si tenga conto degli obiettivi connessi all'anticorruzione e alla trasparenza ove stabiliti
 - verifica i contenuti della relazione sui risultati dell'attività svolta dal responsabile in rapporto agli obiettivi inerenti alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza. A tal fine l'OIV può chiedere al responsabile le informazioni e i documenti necessari per lo svolgimento del controllo e può effettuare audizione di dipendenti;
 - riferisce all'ANAC sullo stato di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza.

Scadenze previste

- **entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore (20/12/2016) – art.42 co1.:** è previsto l'adeguamento alle modifiche del decreto legislativo in questione, e **dovrà essere assicurato l'effettivo esercizio del diritto di accesso civico;**
- **entro 1 anno dalla data di entrata in vigore (24/06/2017) art.42 co2:** acquistano efficacia gli obblighi di pubblicazione (articolo 9-bis D.Lgs. 33/2013) dei dati residenti in archivi "centrali", indicati nell'allegato B del decreto. Le singole PA dovranno pubblicare il link agli archivi "centrali" o comunque un archivio "locale" che sia identico a quello centrale.

Per l'applicazione di queste nuove disposizioni verranno date ulteriori indicazioni operative durante il secondo semestre 2016.

Va, in ogni caso tenuto conto di due aspetti esplicitati nel decreto stesso:

→ art. 10 d.lgs 97/2016 a modifica dell'art.10 d.lgs 33/2013: **"La promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce un obiettivo strategico di ogni amministrazione, che deve tradursi nella definizione di obiettivi organizzativi e individuali.**

→art. 51 d.lgs 97/2016 **"Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le**



amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. "

F.to digitalmente
Il segretario generale
Anna Messina

Carpi, 22/08/2016